



Decreto n° 33/2020

**TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE  
PRESIDENZA**

Premesso che il presente provvedimento integra le misure organizzative di questa Presidenza adottate con decreto n. 31/20 dell'8 maggio 2020,

richiamate la normativa volta a contrastare l'emergenza epidemiologica e le dette misure organizzative in cui si evidenziava la necessità di evitare la celebrazione di udienze civili in aula,

ritenuta la possibilità, anche caldeggiata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Varese, di celebrare le udienze di separazione consensuale e di divorzio congiunto con modalità "virtuale" senza la comparizione delle parti al fine di non comprimere ulteriormente il diritto delle parti di addivenire ad una pronuncia sullo "status" ed alla regolamentazione delle condizioni della separazione e del divorzio,

ritenuto che tale soluzione consente di coniugare il diritto alla salute delle parti e l'interesse pubblico al contenimento della epidemia con le esigenze di tutela della famiglia,

ritenuto che, alla luce delle suddette considerazioni, la presenza delle parti alla udienza, in questa particolare fase emergenziale, non sia condizione assolutamente necessaria e possa essere sostituita da una dichiarazione dalle stesse sottoscritta,

ritenuto che le modalità della udienza virtuale siano compatibili solo allorché le parti siano costituite con almeno un difensore,

**DISPONE**

**Separazioni Consensuali**

Quanto ai nuovi ricorsi per separazione consensuale, che devono essere depositati esclusivamente in via telematica, i difensori devono depositare a mezzo PCT, oltre al ricorso, la dichiarazione sottoscritta dalle parti di rinuncia alla comparizione all'udienza di cui all'art. 711 c.p.c., della volontà di non riconciliarsi e di conferma delle condizioni di cui al ricorso.

Quanto ai ricorsi già depositati per separazione consensuale, i difensori devono depositare, almeno 7 giorni prima della fissata udienza, a mezzo PCT dichiarazione sottoscritta dalle parti di rinuncia alla comparizione all'udienza di cui all'art. 711 c.p.c., della volontà di non riconciliarsi e di conferma delle condizioni di cui al ricorso, o eventuali nuove condizioni successivamente concordate.

I difensori devono depositare a mezzo PCT, congiuntamente al ricorso o, quanto ai ricorsi già depositati, unitamente alla dichiarazione sottoscritta dalle parti, anche il verbale dell'udienza ex art. 711 c.p.c. integralmente compilato e la bozza del decreto di omologa (inserendo in questa la data del verbale di udienza ed il nome delle parti), come da modello reperibile sul sito del Tribunale di Varese.

Gli Avvocati potranno acquisire le dichiarazioni sottoscritte dalle parti con le modalità di cui al co. 20 ter dell'art. 83 del D.L. 18/2020 convertito con Legge 27/2020.

Il Presidente o i giudici delegati provvederanno a fissare una data di udienza "virtuale" che verrà comunicata ai difensori a mezzo PCT e le parti non dovranno partecipare né da remoto né in via cartolare. La data dell'udienza sarà dunque utile solo per gli incombenti di deposito di cui sopra, alla Cancelleria per trasmettere il fascicolo al Giudice, per dare atto delle attività svolte e per calcolare il decorso dei termini per il deposito del provvedimento.

In caso di revoca di consenso rispetto alle condizioni depositate, il difensore dovrà, entro cinque giorni prima dall'udienza "virtuale" fissata, inviare a mezzo PCT dichiarazione di rinuncia.

Il Presidente assegnatario del fascicolo sottoscriverà il verbale della "udienza virtuale" ex art. 711 c.p.c. depositato dai difensori rimettendo la causa al Collegio per l'omologa.

Il Collegio pronuncerà il decreto di omologa che verrà comunicato dalla Cancelleria, fatta salva la possibilità di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 158 c.c. qualora in sede di omologa emergano contrasti tra le condizioni concordate dai genitori e l'interesse dei figli minori. In tale caso l'udienza conseguentemente fissata potrà avvenire con collegamento da remoto.

### **Divorzi su domanda congiunta**

Quanto ai nuovi ricorsi per divorzio congiunto, che devono essere depositati esclusivamente in via telematica, i difensori devono depositare a mezzo PCT, oltre al ricorso, la dichiarazione sottoscritta dalle parti di rinuncia alla comparizione all'udienza di cui all'art. 4 comma 16 Legge 898/70 e successive modificazioni, di conferma delle volontà di divorziare alle condizioni come da ricorso e di rinuncia alla impugnazione della sentenza.

Quanto ai ricorsi congiunti per divorzio già depositati, i difensori devono depositare, almeno 7 giorni prima della fissata udienza, a mezzo PCT la dichiarazione sottoscritta dalle parti di rinuncia alla comparizione all'udienza di cui all'art. 4 comma 16 Legge 898/70 e successive modificazioni, di conferma delle volontà di divorziare alle condizioni come da ricorso e di rinuncia alla impugnazione della sentenza.

I difensori inoltre dovranno depositare a mezzo PCT congiuntamente al ricorso o, quanto ai ricorsi già depositati, unitamente alla dichiarazione sottoscritta dalle parti, anche il verbale della udienza virtuale di divorzio congiunto ex art. 4 comma 16 Legge 898/70 e successive modificazioni integralmente compilato come da modello reperibile sul sito del Tribunale di Varese e la bozza della sentenza di divorzio come da modello reperibile sul sito del Tribunale di Varese.

Gli Avvocati potranno acquisire le dichiarazioni sottoscritte dalle parti con le modalità di cui al co. 20 ter dell'art. 83 del D.L. 18/2020 convertito con Legge 27/2020.

Il Presidente del collegio provvederà a fissare una data di udienza "virtuale" che verrà comunicata ai difensori a mezzo PCT e le parti non dovranno partecipare né da remoto né in via cartolare. La data dell'udienza sarà dunque utile solo per gli incumbenti di deposito di cui sopra ed alla Cancelleria per trasmettere il fascicolo al Giudice, per dare atto delle attività svolte e per calcolare il decorso dei termini per il deposito del provvedimento.

Il Presidente del collegio sottoscriverà il verbale di "udienza virtuale" ex art. 4 comma 16 Legge 898/70 depositato dai difensori rimettendo la causa al Collegio per la decisione,

Il Collegio pronuncerà sentenza che verrà comunicata dalla cancelleria, fatta salva la possibilità di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 4 comma 8 e 16 L. 898/70 e successive modifiche, qualora in sede di camera di consiglio emergano contrasti tra le conclusioni concordate dai genitori e l'interesse dei figli minori. In tale caso l'udienza conseguentemente fissata potrà avvenire con collegamento da remoto.

### **In via generale**

Le schede Istat verranno compilate dai difensori (anche nello spazio dedicato all'Ufficio giudiziario) ed allegate a mezzo PCT al ricorso introduttivo o al successivo atto contenente la dichiarazione sottoscritta dalle parti se il ricorso è già stato depositato.

Si invitano i difensori ad indicare sul margine della prima pagina della scheda ISTAT la data della udienza ed il nome del Presidente o del giudice relatore.

Si dispone la pubblicazione sul sito del Tribunale del presente provvedimento e dei modelli come sotto allegati.

Si richiede al Consiglio dell'Ordine la pubblicazione sul sito dello stesso del presente provvedimento e dei modelli sotto allegati.

Saranno pubblicati sul sito del Consiglio dell'Ordine i modelli delle dichiarazioni sottoscritte dalle parti di rinuncia alla comparizione alla udienza ex art. 711 c.p.c., della volontà di non riconciliarsi e di conferma delle condizioni di cui al ricorso per le separazioni consensuali, ed i modelli delle dichiarazioni sottoscritte dalle parti di rinuncia alla comparizione all'udienza di cui all'art. 4 comma 16 Legge 898/70, di conferma delle volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso e di rinuncia alla impugnazione della sentenza per il divorzio congiunto.

Si comunichi a tutti i magistrati ordinari e onorari del Tribunale e al personale amministrativo.

Si comunichi alla Presidente della Corte di Appello di Milano, alla Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Varese, al Capo Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Ministero della Giustizia, dottoressa Barbara Fabbrini.

Si trasmetta al CSM ([settimana-emergenzacovid@cosmag.it](mailto:settimana-emergenzacovid@cosmag.it)) e al Consiglio Giudiziario.

Si comunichi per conoscenza alle OO.SS.

Varese 25 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale  
dott. Cesare Tacconi

**allegati:**

- 1) modello verbale art. 711 c.p.c. con figli minori
- 2) modello verbale art. 711 c.p.c. senza figli minori
- 3) modello verbale udienza camerale di divorzio ex art. 4 comma 16 Legge 898/70
- 4) modello bozza di sentenza di divorzio congiunto con figli minori
- 5) modello bozza di sentenza di divorzio congiunto senza figli minori
- 6) dichiarazione di parte di accettazione della udienza virtuale per separazione consensuale
- 7) dichiarazione di parte di accettazione della udienza virtuale per divorzio congiunto